Région Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI DI ORIENTAMENTO, PRIMA SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO E TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PER GIOVANI TRA I 16 E I 20 ANNI DI ETÀ NON COMPIUTI

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione e finalità 3
ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi 4
2.1 Normativa nazionale 4
2.2 Normativa regionale 5
ARTICOLO 3 - Definizioni 5
ARTICOLO 4 - Dotazione finanziaria 8
ARTICOLO 5 - Soggetti proponenti 9
ARTICOLO 6 - Partecipanti e percorsi finanziabili 10
6.1 Partecipanti 10
6.2 Percorsi finanziabili 10
ARTICOLO 7 - Criteri di ammissibilità 11
ARTICOLO 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto 12
ARTICOLO 9 - Spese ammissibili 12
9.1 Orientamento specialistico 13
9.2 Formazione orientativa 14
9.3 Tirocinio extracurricolare 14
9.4 Indennità di tirocinio 15
9.5 Formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro 16
Può essere erogata individualmente o in piccoli gruppi 16
9.6 Formazione in tema di sicurezza alimentare (HACCP) 16
9.7 Attività trasversali e di coordinamento 17
9.8 Spese non ammissibili 17
9.9 Raccordo con il Centro orientamento, monitoraggio e informazione 17
ARTICOLO 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere 18
ARTICOLO 11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda 19
11. 1. Modalità di valutazione 19
11. 2. Approvazione 21
11. 3. Atto di adesione 22
ARTICOLO 12 - Variazioni di progetto, attività, piano finanziario 22
ARTICOLO 13 - Erogazione del finanziamento 22
ARTICOLO 14 – Rendicontazione 23
ARTICOLO 15 - Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni 24
ARTICOLO 16 - Responsabile del procedimento 24
ARTICOLO 17 - Tutela della privacy 25
ARTICOLO 18 - Informazioni 25

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione e finalità

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di percorsi integrati di orientamento, di prima socializzazione al lavoro e di tirocinio extracurricolare rivolti a giovani di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 20 anni non ancora compiuti, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, al fine di favorirne la transizione formativa e lavorativa e di limitare il fenomeno dei NEET.

Il contrasto alla dispersione scolastica e formativa richiede infatti interventi che agiscano prima e al di fuori del percorso ordinario, rivolti a minori che manifestano segnali di disaffezione, discontinuità di frequenza o rischio di abbandono. Per questi giovani l'intervento prevede una filiera integrata di azioni:

- orientamento: percorsi individualizzati di accompagnamento, finalizzati a rielaborare l'esperienza scolastica, a riconoscere interessi e potenzialità e a definire un progetto personale e professionale, anche in vista del rientro in un percorso di istruzione o di IeFP;
- prima socializzazione al lavoro: attività di conoscenza dei contesti produttivi e delle regole del lavoro, con incontri con imprese e professionisti ed esperienze brevi e graduali, volte a sviluppare competenze trasversali e a rendere concreto il legame tra scuola, formazione e lavoro;
- tirocini extracurricolari: esperienze in impresa, accompagnate da tutoraggio, pensate come occasione di apprendimento e di rimotivazione, e come ponte verso il rientro in formazione o verso un primo inserimento lavorativo.

L'Avviso persegue i seguenti obiettivi:

a) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e il fenomeno dei NEET, favorendo il rientro dei giovani in percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale o di formazione regionale, ovvero il loro inserimento lavorativo;

b) sostenere ciascun giovane nell'elaborazione di un progetto personale di studio e/o di lavoro, attraverso un orientamento specialistico individuale, obbligatorio per tutti i partecipanti;

c) sviluppare le competenze trasversali e favorire la prima socializzazione al lavoro, mediante attività di formazione orientativa di gruppo con metodologie attive e laboratoriali;

d) offrire un'esperienza diretta in contesto lavorativo, mediante tirocini extracurricolari con finalità formative e orientative, anche di sperimentazione individuale;

e) rafforzare il raccordo tra il Centro orientamento dei centri per l'impiego regionali, gli enti accreditati, le imprese del territorio e i servizi educativi, sociali e sanitari e del Terzo settore a favore dei giovani in condizione di fragilità.

L'Avviso integra le attività di orientamento e formazione già in essere a favore dei giovani in dispersione scolastica.

Il presente Avviso disciplina le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione dei progetti.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

2.1 Normativa nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e, in particolare, l'articolo 68, comma 3;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53);
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, e decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni);

- decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (Decreto lavoro));

 deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5/2023 del 12 aprile 2023, Allegato B *"Adeguamento unità di costo standard di GOL previsti dalla delibera ANPAL n. 6/2022";*

2.2 Normativa regionale

- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 "Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale";
- deliberazione della Giunta regionale n. 839 in data 21 luglio 2022, recante la disciplina dei tirocini extracurricolari;
- deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI in data 2 ottobre 2024, di approvazione del Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2024-2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 934 in data 21 luglio 2025, recante l'accreditamento degli organismi per i servizi di formazione professionale e per il lavoro;
- deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 28 luglio 2025 di approvazione del documento "Direttive regionali per la realizzazione di iniziative di politica attiva del lavoro" in attuazione della l.r. 11/2024, di seguito Direttive regionali;
- deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 13 marzo 2026 di approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2026.

ARTICOLO 3 - Definizioni

TERMINE	DESCRIZIONE
ATTO DI ADESIONE	Atto unilaterale che disciplina gli obblighi a cui si impegna formalmente il Titolare del progetto, a seguito della partecipazione a un avviso pubblico che prevede un vantaggio economico ex art. 12 l. 241/1990.

TERMINE	DESCRIZIONE
CASE MANAGER	Operatore del Centro Orientamento del Centro per l'impiego titolare della presa in carico.
CRIA	Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti è un'istituzione pubblica dedicata alla formazione e all'educazione degli adulti e opera attraverso una rete di sedi associate distribuite strategicamente sul territorio.
ETS	Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi del d.lgs. 117/2017.
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP)	Definiti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell'11 gennaio 2018, rappresentano l'insieme minimo e uniforme di servizi e prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai cittadini in materia di servizi per il lavoro e politiche attive. Hanno lo scopo di assicurare pari opportunità di accesso al lavoro, inclusione attiva e continuità dei percorsi occupazionali e formativi, indipendentemente dalla Regione o Provincia autonoma di residenza del cittadino.
MISURE	Servizi di politica attiva del lavoro come definiti dal documento "Standard dei servizi di GOL e unità di costo standard", contenente, per ciascun livello essenziale delle prestazioni, gli standard di Misura e l'aggiornamento delle unità di costo standard delle prestazioni.
NEET	Not in Education, Employment, or Training indica quei giovani di classe di età specificata (solitamente tra i 15 e i 29 anni) che non lavorano e non frequentano la scuola, l'università o altri corsi di formazione.
PARTENARIATO	Forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un progetto, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). Tra i soggetti che formano il partenariato operativo deve essere designato un capofila che:

TERMINE	DESCRIZIONE
	- si configura quale unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Amministrazione; - assume la responsabilità dell'attuazione e della gestione del progetto approvato; - coordina i rapporti con gli altri soggetti del partenariato. Gli obblighi dei soggetti partner e le modalità concrete di attuazione del partenariato possono essere modulati in funzione della tipologia, della natura giuridica, del campo di applicazione e del progetto. Anche il vincolo giuridico fra i soggetti partner può variare, potendo insorgere al momento della presentazione della proposta progettuale (in risposta a dispositivi, avvisi o bandi di gara) e limitarsi al progetto stesso, oppure essere preesistente e di più ampia portata, potendo assumere forme giuridiche diverse. In caso di raggruppamenti temporanei, salvo dove diversamente specificato dall'avviso, il documento richiesto per comprovare la costituzione è la scrittura privata semplice. Presupposto essenziale del partenariato operativo è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli nonché la quantificazione delle attività in fase di presentazione e successiva valutazione del progetto. Ne consegue che il rapporto tra i soggetti non è configurabile come acquisizione di servizi da parte di terzi. Nel caso di partenariato strutturato sotto forma di soggetto giuridico, quest'ultimo è il responsabile dell'attuazione e della gestione del progetto approvato. L'Amministrazione rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato. La sostituzione di un partner è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione. In ogni caso il nuovo partner deve possedere gli stessi requisiti del partner sostituito.
PERCORSO	Definisce interventi personalizzati nelle sfere dell'assistenza nella ricerca del lavoro, della formazione professionale e dei servizi complementari alle politiche del lavoro.

TERMINE	DESCRIZIONE
PROGETTO	Iniziativa finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi descritti nella proposta autorizzata dall'Amministrazione, anche attraverso un sostegno economico. Fanno parte del progetto tutte le attività che il titolare realizza nel periodo che intercorre tra la pubblicazione della procedura a evidenza pubblica gestita dalla Struttura competente e la rendicontazione finale dell'iniziativa stessa. I progetti possono essere strutturati in modo da prevedere una o più attività e/o uno o più corsi.
STRUTTURA COMPETENTE	Struttura regionale competente in materia di servizi per il lavoro, che autorizza la realizzazione dei progetti.
TITOLARE DEL PROGETTO	Soggetto privato responsabile dell'avvio e dell'attuazione del progetto.
UCS	Unità di costo standard assunte quale parametro per la determinazione del contributo.

ARTICOLO 4 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione dei percorsi previsti dall'Avviso è pari a **405.220 euro**, a valere su risorse regionali messe a disposizione nell'ambito del Piano di politiche del lavoro 2024/2026.

In considerazione della natura integrata e unitaria dell'intervento, della necessità di garantirne la continuità operativa e dell'esigenza di assicurare un'attuazione coordinata e omogenea delle attività sull'intero territorio regionale, l'intera dotazione finanziaria prevista dal presente Avviso sarà destinata a un'unica proposta progettuale, individuata in quella che avrà conseguito il punteggio più elevato nella graduatoria di cui all'articolo 11.

Tale modalità di assegnazione risponde all'obiettivo di concentrare le risorse disponibili su un intervento organico e strutturato, in grado di assicurare un'efficace integrazione delle azioni, una gestione unitaria delle attività e una maggiore capacità di incidere sui bisogni dei giovani NEET, favorendone l'attivazione, l'inclusione sociale e l'inserimento nei percorsi di orientamento e avvicinamento al lavoro.

ARTICOLO 5 - Soggetti proponenti

Considerata la tipologia dei partecipanti a cui sono destinate le attività dell'Avviso, è richiesta adeguata e comprovata capacità di gestione delle azioni e delle relazioni con giovani in condizione di svantaggio e/o che presentano bisogni complessi.

Possono presentare progetti a valere sull'Avviso:

- soggetti singoli accreditati/accreditandi (purché abbiano già presentato istanza di accreditamento alla data di scadenza dell'Avviso) in possesso dell'accreditamento sia per i servizi di formazione – Ambito F) formazione finanziata – Macrotipologia "Orientamento e formazione professionale" sia per i servizi al lavoro relativamente alle aree di servizio A, B, C, D, E ai sensi della DGR 934/2025;
- partenariati operativi costituiti da soggetti accreditati/accreditandi così come definiti all'Articolo 3 - Definizioni che, congiuntamente, garantiscano la copertura dei servizi di formazione – Ambito F) formazione finanziata – Macrotipologia "Orientamento e formazione professionale" e dei servizi al lavoro per le aree di servizio A, B, C, D, E ai sensi della DGR 934/2025. In coerenza con le Direttive regionali e la L.R. 11/2024, i soggetti del Terzo Settore (ETS inseriti al RUNTS) possono fare parte del partenariato operativo in qualità di partner.

L'avvio del progetto presentato dai soggetti accreditandi è subordinato all'iscrizione nei relativi elenchi pubblici, in assenza della quale il soggetto decade dal contributo.

Il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa si intende assolto con l'iscrizione negli elenchi pubblici degli enti accreditati.

In caso di partenariati operativi, il soggetto capofila è il referente unico nei confronti della Struttura competente e deve essere autorizzato, in particolare, a:

a) presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
b) sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
c) coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione, sia intermedia che finale, in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla Struttura competente;
d) coordinare i flussi informativi verso la Struttura competente.

La sostituzione di uno dei partner operativi è ammessa, previa autorizzazione da parte della Struttura competente a condizione del possesso dei medesimi requisiti previsti dall'Avviso.

La Struttura competente rimane soggetto terzo ed estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato.

ARTICOLO 6 - Partecipanti e percorsi finanziabili

6.1 Partecipanti

I partecipanti delle attività da realizzare a valere sul presente Avviso sono giovani individuati dal Centro orientamento e formalmente segnalati al Titolare del progetto, di età compresa tra i 16 e i 20 anni non compiuti alla data di invio, residenti o domiciliati in territorio regionale, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, riconducibili ai seguenti target:

- minorenni in dispersione scolastica o formativa;
- minorenni iscritti ai percorsi scolastici serali del CRIA;
- minorenni in esito a progetti specifici promossi dal Centro Orientamento;
- maggiorenni in condizione NEET;
- maggiorenni disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2015 iscritti al CRIA.

La verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell'accesso al presente Avviso è in capo al Centro orientamento del Centro per l'impiego competente.

6.2 Percorsi finanziabili

I percorsi si articolano in un insieme integrato di Misure, definite nell'ambito di un progetto personalizzato sulla base delle caratteristiche, delle potenzialità e dei bisogni specifici di ciascun giovane. L'intervento è improntato a criteri di gradualità e flessibilità, al fine di favorire, in funzione della situazione individuale, la riattivazione personale e sociale, il reinserimento nei percorsi di istruzione e formazione e l'accompagnamento verso l'inserimento lavorativo.

La progettazione dei percorsi deve tenere conto dei differenti livelli di fragilità e delle diverse condizioni di distanza dal mercato del lavoro, garantendo un approccio individualizzato e progressivo, in cui le Misure siano modulabili e adattabili nel tempo in relazione all'evoluzione dei bisogni e dei risultati raggiunti, con l'obiettivo di promuovere l'autonomia, la partecipazione attiva e la costruzione di prospettive concrete di inclusione sociale e lavorativa.

Non è quindi obbligatorio che il singolo giovane sia coinvolto in tutte le misure messe a disposizione, fatta eccezione per l'orientamento specialistico.

Nel caso di necessità di ulteriore supporto educativo/psicologico/sociale del giovane o della sua famiglia è auspicabile un raccordo con i servizi e i progetti attivati sul territorio regionale, anche in collaborazione con il Centro orientamento.

Le misure finanziabili dal presente Avviso sono:

MISURE/FORMAZIONE	RIMBORSO	IMPORTO MASSIMO
Orientamento specialistico	UCS 39,94€/ORA	**55.916,00 €**
Tirocinio extracurricolare	UCS SERVIZIO DI ATTIVAZIONE 537,50€	**22.037,50 €**
	UCS RICERCA AZIENDE E TUTORAGGIO 39,94€/ORA	**55.676,36 €**
	INDENNITÀ DI TIROCINIO A COSTI REALI	**172.200,00 €**
Formazione orientativa	UCS FASCIA C 82,27€/ORA	**24.681,00 €**
	UCS ALLIEVO 0,90€/ORA	**2.160,00 €**
Formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro	A COSTI REALI	**15.000,00 €**
Formazione in tema di sicurezza alimentare (HACCP)	A COSTI REALI	**4.694,50 €**

I valori indicati in tabella sono massimali per Misura, calcolati sul numero minimo di giovani (100) e di attività previsti dall'Avviso. La loro somma, comprensiva dell'importo per le attività trasversali di coordinamento e gestione, non può superare la dotazione finanziaria di cui all'Articolo 4.

ARTICOLO 7 - Criteri di ammissibilità

Gli elementi di carattere generale contenuti nei progetti devono essere pertinenti con l'Avviso e rispettare i vincoli imposti dalle norme nazionali e comunitarie.

La verifica di ammissibilità dei progetti presentati in risposta all'Avviso ha ad oggetto la presenza dei requisiti amministrativi, tecnico-organizzativi e formali indicati nell'Avviso stesso.

Il mancato rispetto di tali requisiti comporta la non ammissibilità della domanda. Per i termini e le modalità di trasmissione si rinvia all'Articolo 10 -Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere.

Sono ammessi a valutazione i progetti:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'Articolo 10;
- presentati da soggetto legittimato;
- compilati sull'apposito formulario;
- completi delle informazioni richieste;
- corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in regola con l'imposta di bollo, ove dovuta, e da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste nell'Articolo 10.

Il Nucleo di Valutazione di cui all'Articolo 11 può richiedere al Soggetto proponente di sanare eventuali carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni consecutivi dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità della proposta progettuale.

ARTICOLO 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del Progetto

Come definito nell'Articolo 4, il presente Avviso assegna a un unico progetto un importo complessivo di **405.222 euro**, rivolto ad almeno 100 giovani.

Il progetto deve garantire la realizzazione di tutte le Misure previste dall'Avviso, come elencate nella tabella di cui all'articolo 6. Partecipanti e percorsi finanziabili.

Il progetto deve concludersi **entro 18 mesi dall'avvio**, che coincide con la data di trasmissione, a mezzo PEC, dell'atto di adesione alla Struttura competente. In tale arco temporale devono essere realizzate tutte le Misure previste, eccezione fatta per la consegna del rendiconto delle attività realizzate, che deve avvenire nel termine di 90 giorni naturali consecutivi dalla data di conclusione del progetto.

Il Titolare del progetto può chiedere eventuali proroghe del termine di conclusione per il completamento del progetto, ai sensi dell'art. 25 delle Direttive regionali.

ARTICOLO 9 - Spese ammissibili

Le Misure sono riconosciute in parte a processo e in parte a risultato e sono calcolate attraverso l'utilizzo delle UCS di cui all'Allegato B *"Adeguamento unità di costo standard di GOL previsti dalla delibera ANPAL n. 6/2022"* approvato con deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5/2023 del 12 aprile 2023.

Le UCS sono assunte quale parametro di costo e non comportano l'applicazione delle ulteriori disposizioni del programma GOL. Ai fini del riconoscimento del contributo si applicano le

seguenti regole:

- orientamento specialistico e ricerca aziende e tutoraggio del tirocinio: a processo, in relazione alle ore effettivamente svolte e documentate, nei limiti dei massimali di ciascuna Misura e dei parametri orari e numerici previsti dall'Avviso;
- formazione orientativa: a processo, con UCS oraria di fascia C per le ore di corso realizzate e UCS allievo per le ore di effettiva frequenza dei giovani;
- servizio di attivazione del tirocinio: a risultato, per ciascun tirocinio effettivamente avviato;
- indennità di tirocinio, formazione sulla sicurezza e formazione HACCP: a costi reali, sulla base di documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
- attività trasversali di coordinamento e gestione: nella misura percentuale indicata all'Articolo 9.7, in proporzione al finanziamento riconosciuto sulle altre voci.

I costi relativi alla formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e in tema di sicurezza alimentare HACCP sono corrisposti a costi reali.

Il Titolare del progetto non può percepire altre forme di finanziamento, pubblico o privato, per le stesse misure rimborsate a valere sul presente Avviso.

A integrazione di quanto inserito nelle UCS GOL, sono ammissibili spese per indennità di tirocinio e spese per attività trasversali di coordinamento e gestione del progetto.

Sono ammissibili a finanziamento tutte le attività svolte e documentate, anche se non completamente terminate.

Il riferimento per quanto attiene le modalità di gestione e rendicontazione delle Misure da parte del Titolare del progetto è identificabile nel presente Avviso e nelle Direttive regionali.

9.1 Orientamento specialistico

L'orientamento può espletarsi nella fase iniziale, in itinere e finale, anche parallelamente alle azioni descritte successivamente. Nella fase finale gli orientatori devono aver cura di facilitare la transizione dei giovani verso il lavoro (ricerca attiva del lavoro, strumenti per la ricerca, scouting imprese, …) o verso iniziative di istruzione e formazione (istruzione, IeFP, CRIA, formazione regionale, apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del d.lgs. 81/2015, …). Complessivamente l'orientamento specialistico individuale è garantito a ciascun giovane per un minimo di 2 e massimo di 12 ore.

Nel caso di giovani minorenni e, qualora necessario, di giovani maggiorenni, è previsto un numero massimo di 2 ore aggiuntive per colloqui o confronti diretti o indiretti con le famiglie e/o gli adulti di riferimento (genitori, tutori, Comunità, …).

9.2 Formazione orientativa

La formazione orientativa in gruppo è finalizzata a promuovere la conoscenza del mondo del lavoro, delle professioni, della formazione e lo sviluppo delle competenze trasversali (*soft skills*). Attraverso l'adozione di metodologie attive e laboratoriali, l'azione mira a stimolare la proattività, l'autosperimentazione e la rilevazione delle attitudini personali in vista dei futuri percorsi lavorativi o formativi. La formazione orientativa rappresenta uno spazio di sperimentazione e crescita personale, dove sviluppare autonomia, consapevolezza, competenze sociali, capacità collaborative e progettuali.

L'attività dei formatori si svolge in continuo raccordo con i referenti dell'orientamento specialistico.

Sono previste almeno n. 5 sessioni, ciascuna rivolta a gruppi composti da un numero di giovani non inferiore a 4 e non superiore a 8. Ciascuna sessione prevede un monte ore complessivo di 60 ore, da completarsi entro un arco temporale compreso tra 1 e 2 mesi.

9.3 Tirocinio extracurricolare

I tirocini extracurricolari sono soggetti alla disciplina regionale approvata con DGR 839/2022.

I tirocini hanno durata minima di due mesi e massima di sei mesi e possono essere attivati a tempo pieno o parziale, anche con finalità di sperimentazione individuale con accentuazione degli obiettivi orientativi, a seconda delle necessità e delle caratteristiche del giovane.

Per i tirocinanti minorenni l'orario è definito nel rispetto dei limiti di cui alla l. 977/1967 e al d.lgs. 345/1999 e non può comunque superare 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

Preliminarmente all'avvio del tirocinio i giovani devono aver svolto la formazione generale in tema di sicurezza sul lavoro e qualora necessario, in tema di sicurezza alimentare, secondo la normativa vigente.

La Misura è comprensiva di:

- ricerca e individuazione di aziende ospitanti in possesso dei requisiti di cui alla DGR 839/2022 e coerenti con gli obiettivi formativi del giovane, per un monte ore non superiore a 10;
- attivazione di n. 41 tirocini extracurricolari;

- tutoraggio e valutazione dell'esperienza, per un monte ore non superiore a 24. In particolare, oltre all'ordinaria attività di monitoraggio, devono essere garantiti l'osservazione diretta delle attività previste nel progetto formativo presso il soggetto ospitante e due momenti di verifica (intermedio e finale) sull'andamento del tirocinio;
- erogazione mensile dell'indennità di partecipazione ai giovani.

La figura del tutor del soggetto promotore deve essere ricoperta, preferenzialmente, dall'orientatore che segue il giovane al fine di garantire la continuità.

Il Titolare del progetto opera in qualità di soggetto promotore ai sensi della DGR 839/2022 e provvede in particolare a:

- verificare il possesso dei requisiti da parte del soggetto ospitante, ivi compresa, in caso di tirocinanti minorenni, l'acquisizione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) aggiornato con la valutazione dei rischi specifici per i minori;
- stipulare la convenzione con il soggetto ospitante e redigere, per ciascun tirocinante, il progetto formativo individuale, per i minorenni, sottoscritto da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- garantire la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti;
- assicurare che siano effettuate le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- designare il tutor del soggetto promotore e verificare che il soggetto ospitante individui un tutor in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei limiti numerici di cui agli articoli 7 e 9 della DGR 839/2022;
- rilasciare al termine del tirocinio l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite, ai sensi del d.lgs. 13/2013 e della DGR 839/2022.

Il soggetto ospitante garantisce, a proprie spese, il rispetto del d.lgs. 81/2008, la fornitura dei DPI e, per i minorenni, gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente. I tirocinanti minorenni non possono essere adibiti ai lavori vietati dalla l. 977/1967 e successive modifiche e integrazioni né a mansioni sostitutive di personale dipendente.

9.4 Indennità di tirocinio

In misura superiore al minimo previsto dall'articolo 11 della DGR 839/2022, al tirocinante è corrisposta un'indennità mensile pari a euro 700 lordi per il tempo pieno (40 ore settimanali),

proporzionalmente ridotta in caso di part-time. L'indennità di tirocinio è erogata mensilmente dal Titolare del progetto. L'indennità costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del d.P.R. 917/1986 ed è corrisposta mediante strumenti di pagamento tracciabili.

La frequenza è attestata mediante registro presenze cartaceo, sul quale è riportata la presenza o l'assenza giornaliera del tirocinante, il quale è tenuto a rispettare, salvo sopravvenute esigenze, l'orario previsto dal progetto formativo.

Le registrazioni costituiscono supporto essenziale ai fini dei controlli, di natura amministrativa e contabile, e rappresentano la base per la dimostrazione dell'attività realizzata e per la verifica dei dati necessari al monitoraggio e al controllo dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della DGR 839/2022, l'indennità è corrisposta per intero a fronte di una partecipazione pari almeno al 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo, calcolata su base mensile; al di sotto di tale soglia è ridotta in proporzione alla presenza effettiva risultante dal registro, sottoscritto quotidianamente dal tirocinante e dal tutor del soggetto ospitante.

Il progetto formativo indica con precisione l'orario di presenza del tirocinante presso l'impresa. Esclusivamente nei casi in cui ciò non sia possibile, può essere adottata una formulazione generica del seguente tenore: "L'orario indicato nel progetto formativo, dalle ore xxx alle ore xxx con pausa pranzo di un'ora, costituisce un orario di riferimento, soggetto a flessibilità, fermo restando l'obbligo di rispetto delle giornate di presenza e del monte ore mensile dovuto, nonché dei riposi intermedi giornalieri e settimanali previsti".

9.5 Formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

La formazione è erogata ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e degli accordi Stato-Regioni vigenti, da soggetti formatori qualificati, e si conclude con il rilascio dell'attestato previsto.

Per tutti i giovani privi di attestato valido, la formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere garantita dal Titolare del progetto nella parte di formazione generale. Inoltre, lo stesso, deve garantire la formazione specifica, qualora necessaria.

I costi sono riconosciuti a costi reali, fino al massimale previsto.

Può essere erogata individualmente o in piccoli gruppi.

9.6 Formazione in tema di sicurezza alimentare (HACCP)

La formazione è erogata, per i soli giovani interessati, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1406 del 27 novembre 2023, e si conclude con il rilascio dell'attestato previsto.

I costi sono riconosciuti a costi reali, fino al massimale previsto.

Può essere erogata individualmente o in piccoli gruppi.

9.7 Attività trasversali e di coordinamento

In relazione alla necessità di presidiare costantemente il raggiungimento degli obiettivi del progetto, anche attraverso la gestione di più operatori, sono riconosciute le attività trasversali e di coordinamento del progetto per una spesa pari al 15%, riconosciuto sugli importi validati a rendiconto.

In tale attività devono essere anche ricomprese:

- attività di back office, per un monte ore non superiore a 3 per ciascun orientatore;
- programmazione della formazione orientativa di gruppo, per un monte ore non superiore a 10 per ciascuna sessione;
- attività di équipe degli operatori coinvolti a vario titolo nel progetto;
- incontri periodici di monitoraggio con il centro orientamento dei centri per l'impiego competenti.

9.8 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- le attività svolte in favore di giovani non individuati o non comunicati dal Centro orientamento, o privi dei requisiti di cui all'Articolo 6.1;
- le attività svolte prima della data di avvio del progetto di cui all'Articolo 8;
- le ore eccedenti i massimali per giovane, per sessione o per Misura previsti dall'Avviso;
- le visite mediche e i DPI, a carico del soggetto ospitante;
- i costi oggetto di altro finanziamento pubblico o privato;
- l'IVA, le imposte e gli oneri recuperabili dal Titolare del progetto;
- le indennità relative a frequenze inferiori alla soglia di cui all'Articolo 9.4 o a tirocini non conformi alla DGR 839/2022;
- le spese di trasferta delle figure professionali coinvolte.

9.9 Raccordo con il Centro orientamento, monitoraggio e informazione

Il Titolare del progetto trasmette al Centro orientamento, con la periodicità concordata e comunque

in occasione degli incontri di monitoraggio, i dati sulle attività svolte: giovani presi in carico, ore di orientamento, sessioni di formazione orientativa, tirocini avviati, interrotti e conclusi, esiti occupazionali o di rientro in percorsi di istruzione e formazione.

Il Titolare del progetto comunica tempestivamente al Centro orientamento i casi di abbandono, le interruzioni dei tirocini e le situazioni di particolare fragilità, ai fini della presa in carico integrata con i servizi del territorio.

Il Titolare del progetto ed eventuali partner devono garantire la presenza dell'informazione relativa al progetto sui loro siti, riportando la dicitura "Iniziativa finanziata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" e il CUP del progetto. La documentazione è conservata per il periodo indicato nell'atto di adesione.

ARTICOLO 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

Le proposte progettuali devono essere redatte su apposito formulario (All. 1) a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso e **fino alle ore 13.00 del 20 novembre 2026**. Il formulario deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.

La proposta progettuale deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del Soggetto proponente o, in caso di partenariato, dal legale rappresentante del Soggetto capofila e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti.

In caso di partenariato, sono ammissibili le domande inoltrate da partenariati costituendi o già costituiti all'atto della presentazione. Nell'istanza devono essere indicati i dati dei componenti il partenariato.

L'istanza è assoggettata all'imposta di bollo, se dovuta, per un importo pari a euro 16,00 (sedici/00), da assolversi in modalità virtuale, ai sensi dell'autorizzazione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta n. 8174/2012. Le dichiarazioni rese in sede di istanza sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti; il controllo può avvenire anche successivamente alla fase istruttoria delle domande.

A pena di esclusione dall'accettazione della proposta progettuale devono essere allegati, se non già validati in fase di accreditamento, il curriculum vitae delle figure professionali coinvolte nel progetto. Il CV deve essere debitamente datato e sottoscritto. Al CV deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità nel momento di sottoscrizione del CV.

Alla proposta progettuale, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. n. 2) resa dal legale rappresentante/procuratore del Soggetto proponente (soggetto capofila in caso di raggruppamenti), ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445/2000) e della l.r. 19/2007, attestante:

 a. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa all'Avviso;

 b. l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali o regionali;

b) in caso di proposte progettuali presentate da soggetti accreditandi:

 a. dichiarazione resa dal legale rappresentante che il soggetto accreditando è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99 (All. n. 3). Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

 b. dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (All. n. 4);

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo (All. n. 5);

d) informativa su trattamento dati e pubblicazione (All. n. 6);

e) ogni altra documentazione utile alla valutazione dell'istanza (a titolo esemplificativo, la documentazione attestante le collaborazioni con le aziende e i servizi del territorio).

Le suddette dichiarazioni devono essere firmate digitalmente.

Le dichiarazioni rese dal Soggetto proponente e dal soggetto capofila del partenariato costituito/costituendo sono soggette a controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

Con la presentazione della candidatura, si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

ARTICOLO 11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda

11. 1. Modalità di valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo nominato con nota del Funzionario responsabile dell'U.O. Servizi al lavoro. I componenti del Nucleo rendono dichiarazione di

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause ostative, ai sensi dell'articolo 6-bis della l. 241/1990 e dell'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001.

Le proposte progettuali presentate, risultate non conformi ai vincoli definiti nell'Avviso, sono escluse dalla valutazione tecnica.

La valutazione tecnica delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- Coerenza esterna intesa come qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (15 punti):
 - descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto;
 - definizione del target di intervento;
 - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto;
 - connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi;
 - coerenza strategica e integrazione con il quadro programmatorio/normativo e con le politiche di settore correlate;
- Coerenza interna intesa come qualità progettuale (50 punti):
 - chiarezza e articolazione degli obiettivi;
 - chiarezza e congruenza dell'articolazione degli interventi;
 - congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione;
 - adeguatezza delle risorse umane, strumentali e laboratoriali;
 - disegno progettuale complessivo;
 - progetti in grado di favorire il pieno rispetto della parità di genere e delle pari opportunità;
- Significatività (25 punti):
 - progetti in grado di favorire con azioni aggiuntive i destinatari fragili e a maggior rischio di dispersione;
 - qualità del partenariato con particolare riferimento alle imprese del territorio;
 - qualità del raccordo con i servizi e i progetti del territorio a favore del target di riferimento;
- Economicità (10 punti):
 - elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi.

È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

Le proposte progettuali sono giudicate finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 60/100.

A parità di punteggio complessivo, prevale la proposta che ha ottenuto il punteggio più alto nel criterio "Coerenza interna intesa come qualità progettuale".

In caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone al Soggetto proponente la rideterminazione del piano finanziario stesso.

Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile è riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite invalicabile.

L'esito complessivo della valutazione delle proposte progettuali presentate è oggetto di pubblicazione sul sito internet della Regione. Sono resi pubblici, in particolare:

- le graduatorie delle proposte progettuali approvate, con evidenza di quelli che, nell'ambito delle risorse disponibili, sono oggetto di finanziamento, con i relativi punteggi;
- l'elenco delle proposte progettuali non approvate per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;
- l'elenco delle proposte progettuali non ammesse a valutazione, con indicazione delle cause di esclusione.

11. 2. Approvazione

Prima dell'adozione dell'atto amministrativo di approvazione dell'esito della valutazione delle proposte progettuali, la Struttura competente procede, nei casi previsti, all'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Certificato di Regolarità Fiscale.

Contestualmente al suddetto atto amministrativo, è acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP), che deve essere indicato in tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde e, in particolare, nei documenti amministrativi e contabili.

In caso di esito negativo della valutazione o in caso di non ammissione a finanziamento o nel caso in cui un intervento non possa, per qualsiasi motivo, trovare attuazione, rimangono a carico del Soggetto proponente i costi sostenuti per le azioni preliminari eventualmente realizzate.

11. 3. Atto di adesione

La Struttura competente comunica al Titolare del progetto l'esito della valutazione e, nel caso in cui questa sia positiva, predispone e trasmette via PEC l'atto di adesione, nel quale sono definiti gli adempimenti da effettuare per la realizzazione del progetto.

Il Titolare del progetto deve riconsegnare via PEC l'atto di adesione firmato digitalmente dal legale rappresentante, completo dei documenti richiesti, entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione dell'esito della valutazione, pena la revoca del finanziamento.

Con l'atto di adesione il Titolare del progetto accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali e dal presente Avviso.

L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale).

ARTICOLO 12 - Variazioni di progetto, attività, piano finanziario

Sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura competente tutte le variazioni relative al piano finanziario, al contenuto, alla durata, all'articolazione dell'intervento e alle figure professionali coinvolte. La struttura del progetto può subire solo revisioni parziali adeguatamente motivate, di portata esclusivamente migliorativa o in considerazione di sopraggiunte esigenze non preventivabili e non imputabili al Titolare del progetto. L'iter di autorizzazione deve concludersi prima dell'avvio dell'attività oggetto di variazione, pena il mancato riconoscimento delle relative spese o la mancata remunerazione delle attività realizzate sulla base dell'opzione di semplificazione dei costi utilizzata.

ARTICOLO 13 - Erogazione del finanziamento

È facoltà del Titolare del progetto richiedere l'erogazione di un acconto pari al massimo al 25% del valore complessivo del progetto approvato, a seguito della sottoscrizione dell'atto di adesione.

La richiesta deve essere trasmessa via PEC e deve riportare altresì le informazioni della polizza fideiussoria, a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte della Struttura competente, rilasciata da istituti bancari, società di assicurazione regolarmente autorizzate, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

La polizza fideiussoria relativa alla copertura dell'acconto è svincolata dalla Struttura competente qualora, a seguito dei controlli sulle rendicontazioni, l'importo riconosciuto sia uguale o superiore a

quello coperto dalla polizza fideiussoria o a seguito della restituzione, da parte del Titolare del progetto, degli importi da recuperare a seguito del controllo.

In caso di erogazione di acconto, alla chiusura del controllo sul rendiconto, la Struttura competente provvede:

a) alla liquidazione del saldo e allo svincolo della fideiussione, qualora la spesa ammissibile risulti pari o superiore all'importo già ricevuto in acconto;

b) al recupero delle somme indebitamente erogate, qualora la spesa ammissibile risulti inferiore all'importo già ricevuto in acconto. Solo a seguito dell'effettiva restituzione, la Struttura competente procede allo svincolo della fideiussione; in caso contrario, la Struttura competente procede con l'escussione della polizza.

Preliminarmente ad ogni erogazione, la Struttura competente provvede ad effettuare le verifiche inerenti alla normativa antimafia e la regolarità contributiva del Titolare del progetto, attivando, se del caso, l'intervento sostitutivo, così come previsto all'art. 31 comma 8bis della legge 98/2013 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)).''

ARTICOLO 14 – Rendicontazione

Il Titolare del progetto, entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di conclusione del progetto, deve trasmettere alla Struttura competente:

- relazione contenente la descrizione delle attività svolte, corredata di un prospetto riepilogativo del finanziamento richiesto e della dichiarazione di assunzione di responsabilità sui dati dichiarati, redatti secondo il modello fornito dalla Struttura competente;
- scansione dei registri cartacei;
- dichiarazione in merito ai registri ritirati e non utilizzati;
- lettere di incarico/ordini di servizio delle figure professionali coinvolte, compresi quelli degli eventuali fornitori;
- documentazione attestante l'eventuale acquisizione di servizi caratteristici da terzi;
- documenti giustificativi di spesa, nel caso di rimborso a costi reali. I documenti probatori devono riportare il CUP del progetto; qualora ne siano sprovvisti, il Titolare del progetto provvede come di seguito indicato:
 - nel caso di giustificativi di spesa cartacei, deve annullare l'originale mediante

l'apposizione di apposita dicitura che riporti le seguenti informazioni: titolo progetto, codice CUP, l'importo della spesa imputata al progetto;

- nel caso di giustificativi di spesa originariamente digitali, deve predisporre una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'importo imputato sull'operazione, rilasciata dal legale rappresentante e che riporti per ogni documento giustificativo di spesa il relativo importo imputato al progetto. La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione che le spese indicate non sono state utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici e l'impegno a non utilizzare le medesime spese imputate al progetto per ottenere altri finanziamenti pubblici.

La Struttura competente può richiedere al Titolare del progetto di presentare una o più rendicontazioni intermedie relative ai percorsi individuali o di gruppo conclusi o interrotti. In tali casi, il rendiconto finale deve fornire, oltre che le informazioni relative al periodo intercorso tra l'ultimo rendiconto intermedio e quello finale, anche un riepilogo complessivo di rendiconti precedentemente trasmessi.

La Struttura competente o altro organo preposto effettuano i controlli amministrativi e di rispondenza delle attività svolte con quelle previste dal progetto, redigendo i documenti di controllo previsti.

Nel caso in cui il verbale di cui al comma precedente attesti la presenza di spese/attività non ammissibili, il soggetto responsabile del controllo assegna al Titolare del progetto un termine congruo per presentare eventuali memorie giustificative. Decorso inutilmente il termine previsto, il verbale diviene definitivo; in caso di ricevimento di controdeduzioni, il soggetto responsabile del controllo procede alla loro valutazione e alla conseguente predisposizione del verbale definitivo.

ARTICOLO 15 - Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni

Ai fini della determinazione del contributo riconosciuto, si applica il medesimo metodo di calcolo previsto per la quantificazione del preventivo di progetto, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 9.

Nel caso in cui venga accertata l'inosservanza di quanto stabilito dall'Avviso e dalle Direttive regionali, la Struttura competente assume provvedimenti commisurati alla gravità della violazione, secondo quanto specificato all'art. 40 delle Direttive regionali.

ARTICOLO 16 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Servizi al lavoro incardinata, alla data di adozione del presente Avviso, nella Struttura Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Alessandra CHAMONAL).

ARTICOLO 17 - Tutela della privacy

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta per le finalità della presente iniziativa avverrà nel rispetto del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del progetto è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante apposito atto sottoscritto contestualmente all'atto di adesione.

ARTICOLO 18 - Informazioni

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono reperibili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche del lavoro e della formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica centrorientamento@regione.vda.it.